

## Descrizione del data AOS dello Schema SEPA Credit Transfer realizzato dalla comunità bancaria italiana

### Routing del SEPA Credit Transfer

#### 1. Introduzione

Allo scopo di agevolare la mobilità della clientela bancaria, le banche italiane hanno implementato a novembre del 2009 una procedura per la "Trasferibilità dei bonifici".

Tale procedura consente ad un cliente di rivolgersi ad una banca ("Nuova Banca") affinché la stessa si faccia carico di trasferire in maniera automatica, sul conto intrattenuto dal Cliente presso la banca medesima ("Nuovo Conto"), tutti gli ordini di pagamento eseguiti a livello nazionale di cui il correntista risulti ordinante o beneficiario su un diverso conto corrente ("Conto Originario") intrattenuto presso altra banca ("Banca Originaria").

Una delle funzionalità previste dalla procedura di "Trasferibilità dei bonifici" prevede che eventuali pagamenti ricevuti in favore del *Conto Originario* nei 12 mesi successivi al perfezionamento della richiesta di trasferibilità vengano inviati dalla *Banca Originaria* alla *Nuova Banca* ai fini del relativo accredito sul *Nuovo Conto* (c.d. routing dei pagamenti).

#### 2. Descrizione del data AOS "routing del SEPA Credit Transfer"

Il data AOS definito "Routing del SEPA Credit Transfer" (in breve "Routing SCT") consente di gestire il routing dei pagamenti anche qualora si tratti di operazioni SCT e si caratterizza per la possibilità di veicolare all'interno della disposizione SCT inviata alla *Nuova Banca* una serie di informazioni aggiuntive (cfr. successivo paragrafo 3) relative al SEPA Credit Transfer ricevuto dalla *Banca Originaria*.

L'AOS consente quindi alle banche di:

- estendere l'ambito di applicazione del servizio di trasferibilità dei bonifici anche ai pagamenti eseguiti a valere dello Schema SCT;
- adempiere agli obblighi di registrazione delle operazioni di pagamento previsti dalla normativa sull'antiriciclaggio;
- fornire al cliente una completa e trasparente informativa in merito all'operazione di accredito eseguita.

Il data AOS "routing SCT" è operativo dal 1° novembre del 2010.

#### 3. Requisiti informativi del messaggio di routing del SEPA Credit Transfer

Il campo giallo +++Local Instrument +++Code presente nel "blocco" di informazioni riferite alla singola transazione deve essere valorizzato con la parola chiave "RTE" allo scopo di indicare che si tratta di un'operazione di routing del SCT. Ne consegue che le banche potranno anche scegliere di trasmettere flussi logici al cui interno sono presenti disposizioni sia di SCT da routing sia di SCT "ordinari".

Se il +++Local Instrument +++Code risulta valorizzato con il codice "RTE" **tutti i seguenti campi bianchi devono essere così valorizzati:**

- il **riferimento univoco del bonifico originario** ("transaction identification" del SCT originario) deve essere inserito nel sottocampo "Instruction Information" del campo ++Instruction for Creditor Agent;
- il **BIC della Banca Ordinante Originaria** (corrispondente all'elemento "Debtor Agent" del SCT originario) deve essere inserito nel campo ++Previous Instructing Agent;
- la **data di regolamento del bonifico originario** (corrispondente all'elemento "Interbank Settlement Date" presente nel Group Header del SCT originario) deve essere inserita nel campo ++Interbank Settlement Date. E' previsto un controllo applicativo delle Infrastrutture teso a verificare che la data di regolamento del bonifico originario cada in un giorno TARGET e preceda la data di regolamento del SCT da routing. In alternativa è previsto lo storno del messaggio.

Quanto sopra si applica solo al pacs.008. Nessuna variazione è prevista per i pacs.004, e per i camt.056 e camt.029.

#### **4. Adesione dei Partecipanti**

Entrambe le controparti dell'operazione da routing del SCT (banca ordinante e banca beneficiaria) devono aderire al data AOS al fine dello scambio delle informazioni aggiuntive previste nel messaggio.

Il database dei Partecipanti è detenuto a cura dell'ABI, che è il gestore dell'AOS.